

# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

## STATUTO

Delibera n. 3 del 9.1.1998

### TITOLO I : PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - La comunita' di Comelico Superiore: elementi costitutivi e caratteri

1. Comelico Superiore, Comune della Repubblica appartenente alla Magnifica Comunita' di Cadore, e' una comunita' autonoma che riconosce storicamente la propria identita' unitaria in un ambito territoriale in cui convivono i cittadini che la compongono, nelle loro varie aggregazioni sociali e professionali, e in un insieme di valori ed esigenze che ne esprimono la civilta' e ne indicano le ragioni comuni di vita.

2. Comelico Superiore e' costituito dalle quattro frazioni di Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola, nonche' dalle borgate di Sega Digon e Sopalù, che, pur conservando una propria specifica identita' comunitaria, sono divenute parti integranti della comunita' comunale per gli stretti vincoli culturali, sociali ed economici che si sono consolidati nel tempo, anche anteriormente alla costituzione del Comune.

3. Il territorio comunale, che si estende per Kmq. 95,86, confina con quello dei Comuni di S. Nicolo' di Comelico, Danta di Cadore, Auronzo di Cadore, Sesto Pusteria (BZ), Kartitsch (Austria).

4. La comunita' di Comelico Superiore, che esprime e concorre a garantire i valori universali della liberta', della democrazia, della tolleranza e della pace, intende promuovere lo sviluppo culturale e la qualita' della vita per i suoi cittadini e i suoi ospiti, attenta sia ai caratteri specifici della propria identita' ladina sia alla evoluzione della realta' locale, regionale, nazionale, europea e internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di esistenza della comunita' locale.

#### Art. 2 - Il Comune e la sua autonomia istituzionale

1. Il Comune di Comelico Superiore rappresenta istituzionalmente la comunita' locale nelle sue articolazioni frazionali, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo con atti di indirizzo, progetti e programmi, determinazioni urbanistiche e gestione di servizi pubblici, in sintonia con i principi costituzionali, nonche' con le linee ispiratrici della Carta europea dell'autonomia locale, valorizzando l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, che gli è riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della Costituzione repubblicana.

2. Spettano a titolo proprio al Comune, ente locale a fini generali, tutte le funzioni pubbliche che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, salvo che non siano eventualmente attribuite ad altri soggetti dalla legge. Il Comune puo' pertanto assumere ed esercitare, sulla base di regole e atti di autonomia, anche compiti non espressamente individuati e riconosciuti dall'ordinamento vigente, in particolare quando siano preordinati a:

a) il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito, in funzione di obiettivi di pari opportunità di sviluppo per le diverse componenti della comunita' locale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo della cooperazione e di altre forme di associazionismo economico;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con specifica attenzione alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela, la fruizione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, anche in una prospettiva di interscambio con altre realtà comunitarie e organismi istituzionali nazionali e transnazionali, con specifica attenzione altresì alle esigenze di salvaguardia del patrimonio linguistico e toponomastico ladino.

3. Il Comune persegue i propri fini istituzionali valorizzando anzitutto l'autonomia normativa di cui è dotato sia mediante la definizione o la eventuale modifica di norme statutarie, sia con l'esercizio del potere regolamentare, nei casi previsti dallo statuto e allorquando comunque si renda necessario per la disciplina di ambiti di attività dell'ente.

#### Art. 3 - I rapporti tra il Comune e i cittadini: principi e criteri

1. Il Comune persegue le proprie finalità istituzionali con metodo democratico, sia promuovendo la partecipazione alle proprie attività dei cittadini e delle componenti sociali, economiche e sindacali organizzate, nonché di ogni altra libera associazione operante nel territorio comunale, che sia disponibile a contribuire fattivamente allo svolgimento dei compiti ad esso spettanti, sia valorizzando il rapporto con le Regole, che esprimono realtà comunitarie di antica origine e di specifica rilevanza per la tutela e la gestione dei patrimoni collettivi agro-silvo-pastorali, sostenendo specialmente le iniziative regoliere di interesse pubblico o collettivo in particolare quelle intese a salvaguardare le risorse naturali ed ambientali del nostro territorio, garantendo a tal fine alle Regole il diritto ad essere consultate su questioni relative al loro patrimonio agro-silvo-pastorale.

2. Sempre a tal fine, specifiche norme statutarie e regolamentarie, oltre a prevedere forme di partecipazione diretta degli interessati a procedimenti in cui debbono essere adottati atti destinati ad incidere su loro situazioni giuridiche soggettive:

a) valorizzano forme di consultazione diretta della popolazione e di sue componenti su problemi di interesse collettivo, disciplinando altresì istituti partecipativi di carattere petitorio e propositivo, a disposizione di cittadini singoli o associati, con garanzia di un loro tempestivo esame;

b) assicurano la effettività dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e di informazione che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge o da apposito regolamento, spettano ai cittadini, singoli o associati, su tutti gli atti e procedimenti comunali, nonché sui dati di cui è in possesso l'amministrazione, al fine di realizzare la massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;

c) disciplinano i procedimenti amministrativi comunali in modo da consentire sia la chiara individuazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale, sia le garanzie di avvio e di durata del procedimento in funzione anche di criteri di economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

#### Art. 4 - Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche

1. Comelico Superiore valorizza la propria autonomia ed il proprio ruolo perseguendo anche idonee scelte di coordinamento e di collaborazione con le altre istituzioni locali, nel rispetto di un metodo programmatico equoordinato che sia in grado di rendere efficace e integrata l'azione di rispettiva competenza e assumendo comunque il principio di cooperazione quale criterio ispiratore dei rapporti con i Comuni contermini, la Comunità Montana, la Magnifica Comunità di Cadore e la Provincia di Belluno. Analogamente il Comune di Comelico Superiore ispira al principio di cooperazione il raccordo politico-amministrativo e il coordinamento operativo della propria azione con quella di competenza della Regione e degli organi centrali e periferici dello stato.

2. A tal fine Comelico Superiore, allorquando vi siano interessi comuni da perseguire in collaborazione con altri enti o possibilità di gestione associata più efficiente di funzioni e servizi di competenza comunale, esercita di norma la propria autonomia organizzativa ricercando intese, anche di carattere permanente, con gli altri enti interessati, in particolar modo con la Comunità Montana del Comelico e Sappada, sia mediante la utilizzazione e la valorizzazione, in rapporto alle specifiche esigenze da soddisfare, degli strumenti di amministrazione consensuale, sia ricorrendo, ove possibile e preferibile, ad accordi per la delega di funzioni o servizi.

## Art. 5 - Sede del Comune e segni distintivi

1. Sede ufficiale del Comune è il palazzo civico di Candide in cui è ubicato l'ufficio del Sindaco e si svolgono di norma le adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale. In tale sede è ubicato anche l'albo pretorio, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune ha come propri segni distintivi:

- a) uno stemma, riprodotto in appendice;
- b) un gonfalone, da esibire alle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, che ha la foggia riprodotta in appendice.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono soggetti ad autorizzazione comunale.

## TITOLO II : ORDINAMENTO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI

### Art. 6 - Organi

1. Gli organi del Comune sono il consiglio, la giunta ed il sindaco.

### Art. 7 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune ed è presieduto dal Sindaco.

2. L'elezione, la composizione e la durata in carica sono regolate dalla legge.

3. La prima seduta del consiglio deve essere convocata, dal sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

### Art. 8 - Competenze

Modificato come segue:

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente, i regolamenti ad eccezione di quelli riservati dalla legge alla Giunta;
- b) i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni

che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o dei responsabili delle aree finanziaria/contabile, tecnica, anagrafe/stato civile;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Art. 9 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, costituite con criterio proporzionale.

2. Il consiglio comunale può altresì istituire commissioni temporanee con criterio proporzionale per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.

3. Le commissioni, possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, con funzione puramente consultiva.

4. Le commissioni, istituite per aree di competenza, sono disciplinate da apposito regolamento che ne determina i poteri, disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

#### Art. 10 - Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

#### Art. 11 - Poteri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e della giunta secondo i modi e le forme stabiliti dalla legge e dal regolamento.

2. Hanno diritto di presentare mozioni e interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

3. Possono svolgere specifici incarichi esterni su diretta attribuzione del sindaco in materie che investono la sfera istituzionale dell'ente.

4. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni dagli uffici del comune..

#### Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento consiliare e ne danno comunicazione al segretario comunale.

#### Art. 13 - Decadenza

1. Il consigliere comunale decade dalla carica oltreché per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge, anche per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale secondo le procedure previste dal

regolamento.

#### Art. 14 - Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono presentate in forma scritta dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### Art. 15 - Giunta comunale

1. La giunta comunale e' l'organo di governo del Comune.

2. La giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da due assessori.

3. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, scelti tra i consiglieri comunali, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

#### Art. 16 - Competenze

modificato come segue:

comma 2: la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili delle Aree Finanziaria/contabile, Tecnica. Anagrafe/Stato civile.

comma 3. lettera a) e b)

la Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio Comunale i Regolamenti ed approva quelli rientranti nella propria competenza;
- b) approva i progetti definitivi ed esecutivi.

#### Art. 21 - Competenze

comma 1, lettere h) i) e g)

comma 3, lettera d) modificato come segue;

1. Il Sindaco, come capo del governo locale, svolge i seguenti compiti:

lettera h) "adotta ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie stabilite dalla Legge";

lettera i) abrogato

lettera q) "tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di ritardo, dopo un invito a provvedere entro un congruo termine, provvedere un Commissario» ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo);

comma 3, lettera d) "delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee ai singoli assessori",

#### Art. 17 - Funzionamento

1. La giunta e' convocata e presieduta dal sindaco, o in sua assenza dal vice sindaco, che stabilisce gli argomenti da trattare.

2. La giunta delibera con la presenza di almeno due componenti.

3. Le modalità di convocazione e funzionamento sono disciplinati nell'apposito regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

## Art. 18 - Decadenza della giunta

1. La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, e si procede di conseguenza allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma primo trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

## Art. 19 - Assessori

1. La posizione giuridica e lo status degli assessori sono disciplinati dalla legge.

2. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a)-morte;

d)-dimissioni;

c)-revoca.

3. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale. I nuovi assessori entrano in carica a comunicazione avvenuta.

## Art. 20 – Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il Comune e quale capo del governo locale esercita funzioni di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

## Art. 21- Competenze

1. Il sindaco, come capo del governo locale, svolge i seguenti compiti :

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica amministrativa del Comune;

c) coordina e stimola l'attività della giunta e dei singoli assessori;

d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delegare agli assessori e al segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, di sua competenza.

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta o il consiglio comunale;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie stabilite dalla legge;

i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle disposizioni vigenti, sentita la giunta;

m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e l'apertura al pubblico degli uffici delle

amministrazioni pubbliche, sentiti la giunta e le istanze di partecipazione;

n) concorda con la giunta o gli assessori interessati, le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;

o) nomina rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, quando non provvede il consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari;

p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

q) tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi di legge.

2. Il sindaco, altresì, nell'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, con particolare attenzione al recupero ed alla tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare dello stesso;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) revoca uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

g) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore o un consigliere delegato.

3. Il sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni di organizzazione:

a) convoca il consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;

d) delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

4. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

## Art. 22 - Cessazione dalla carica

1. Il sindaco cessa dalla carica col compimento del quadriennio, ex lege;

2. Il sindaco cessa anticipatamente dalla carica:

a) per dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta. Queste diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.

b) per decadenza dovuta a condanna penale divenuta irrevocabile, sopravvenienza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità o perdita della qualità di consigliere;

c) per rimozione decretata dal Capo dello Stato.

d) per decesso.

## Art. 23 - Vice sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco le sue funzioni vengono espletate dal vice sindaco che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco provvede l'altro assessore.

**Art. 24 – Segretario comunale**

Modificato come segue:

comma 1: abrogato

il comma 2 assume la nuova numerazione di comma 1 e viene così modificato:

1. “Collabora con il sindaco e con gli assessori nelle forme previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. Svolge, nelle forme previste dal Regolamento compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei confronti degli organi dell’Ente, sia nella fase di programmazione che pianificazione dell’attività.

**Art. 25 - Competenze**

1. Al segretario comunale competono attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

comma 2 - lettera b): abrogato

- lettera c): abrogato

- lettera g): abrogato

lettera f): così modificato: "l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6. comma 2. della legge 127/97";

comma 4 - lettere b), c) ed e): restano invariate quelle vigenti;

comma 5 - lettera b), modificato come segue:

"trasmette le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale al Co.Re.Co. o al Difensore Civico comunale o provinciale, per quanto «stabilito dall'art. 17, «commi 38 e 39 della legge 127/97":

**Art. 26 - Responsabilità**

1. Il segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in relazione alla generale azione burocratica dell'ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

**Art. 27 - Uffici**

Comma 2 modificato come segue:

“Ai responsabili delle Aree finanziaria-contabile, del Servizio Tecnico e Servizio Anagrafe-Stato Civile, spetta rispettivamente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante poteri di spesa e di controllo, come definiti nel regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**Art. 28 - Personale**

1. Il personale del Comune è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità'.

2. Il regolamento determina l'organizzazione del personale in base ai principi enunciati.

**Art. 29 - Servizi**

1. Il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici nella gestione

dei servizi rivolti alla produzione di beni ed attivita' per la realizzazione di fini sociali, culturali, economici, civili.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni.

4. Se la partecipazione del Comune a società per azioni è superiore al 20%, lo statuto della stessa dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sia nominato dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

## TITOLO IV : STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

### Art. 30 - Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della Comunità locale, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definiti mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione e della Provincia.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

### Art. 31 - Collegamento tra programmazione e sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate col processo di programmazione.

2. L'attuazione del principio di cui sopra comporta la definizione regolamentare del contenuto informatico e delle procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di eventuali altri documenti integrativi.

In particolare, il regolamento disciplina:

a) il ciclo annuale del bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;

b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento tra programmazione e sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati conseguiti e per il necessario raccordo tra previsioni e dati consuntivi.

### Art. 32 - Controllo economico-finanziario e di gestione commi 1), 2), 3), 4) e 5)

Modificato come segue:

Nel titolo dopo le parole "e di gestione", viene aggiunto: "Verifica dei risultati, responsabilità dirigenziali".

Comma 1 modificato come segue:

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi previamente individuati e secondo criteri di efficacia ed efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione. I responsabili di aree rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli

obiettivi prefissati, al rendimento e al risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale conforme agli indirizzi definiti dalla A.C. All'inizio di ogni anno, i responsabili delle aree presentano all'Amministrazione comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Comma 3 sostituito come segue:

“Saranno istituiti, con apposito Regolamento, servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

I nuclei di valutazione sono composti da esperti anche esterni all'Amministrazione comunale”;

comma 3 sostituito come segue:

“I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.

Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione”.

Comma 4 abrogato e sostituito come segue:

“Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

Comma 5 : abrogato.

#### Art. 33 - Revisore della gestione

1. Il revisore della gestione e' organo ausiliario, tecnico, consultivo del Comune.

2. Esso e' nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra le persone che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Le proposte inerenti la nomina del revisore devono essere depositate presso la segreteria comunale almeno dieci giorni prima dell'adunanza consiliare ed essere corredate di appropriato "curriculum vitae" di ciascun candidato e delle preventive dichiarazioni di accettazione dell'eventuale incarico.

4. Il revisore dura in carica per tre anni, puo' essere rieletto per una volta soltanto e non e' revocabile dall'incarico, salvo il caso di inadempienza ai dettami di legge, statuto e regolamento.

5. Non possono essere nominati revisori della gestione:

a) i parenti ed affini, entro il quarto grado, della giunta in carica, del segretario comunale e del dirigente e/o responsabile dell'ufficio di contabilità e ragioneria;

b) i dipendenti dell'ente;

c) i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;

d) coloro che hanno infruttuosamente partecipato all'ultima campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.

6. L'esercizio delle funzioni di revisore e' incompatibile con qualsiasi altra attività resa a favore dell'ente con carattere di continuità, eccezion fatta per le prestazioni "una tantum".

7. Costituisce causa automatica ed immediata di decadenza dalla carica di revisore la perdita delle condizioni di eleggibilità e compatibilità di cui ai punti precedenti nonché la sopravvenuta cancellazione dal ruolo o albo professionale o anche la semplice sospensione disposta per un periodo superiore a trenta giorni.

8. In caso di decadenza o cessazione dalla carica di revisore, non dovuta a revoca, il

consiglio provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni.

9. La revoca per inadempienza e' disposta dal consiglio comunale non prima che il sindaco abbia mosso formale contestazione degli addebiti all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre.

#### Art. 34 - Funzioni del revisore della gestione

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria ed alla revisione economico finanziaria della gestione, il revisore esercita le funzioni demandategli dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, assumendo le responsabilita' delle sue attestazioni.

2. Collabora con il consiglio comunale fornendo a quest'ultimo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e giudizi in ordine all'azione dell'ente.

3. E' chiamato ad esprimere pareri preventivi sugli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza sulla regolarita' contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed alle risultanze del sistema di controllo della gestione.

5. Salvo che riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, nel qual caso deve riferirne immediatamente al consiglio comunale, il revisore e' tenuto a presentare al consiglio medesimo una relazione periodica contenente la descrizione dell'attivita' svolta e l'enunciazione dei rilievi e delle proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttivita' ed economicita' di gestione.

6. Il revisore puo' essere sentito dal consiglio e dalla giunta in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso medesimo mossi all'operato dell'amministrazione.

7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione da redigersi in osservanza delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

8. Il regolamento definisce i contenuti piu' specifici e le concrete modalita' di svolgimento dei compiti e delle funzioni del revisore prevedendo la loro periodicita' e disciplinando forme peculiari di controllo di gestione.

### TITOLO V : FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### Art. 35 - Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione sia nei rapporti con gli altri enti pubblici che con la Comunita' Montana.

2. L'attivita' dell'ente diretta a conseguire obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 36 - Rapporti con la Comunita' Montana

1. Il Comune, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale di ciascun ente, pone in atto rapporti di cooperazione con la Comunita' Montana e con gli altri Comuni che la compongono.

2. La gestione delle funzioni e dei servizi pubblici potrà essere affidata alla Comunita' Montana, se la natura e l'oggetto degli stessi ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni.

3. L'affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale che approva la relativa convenzione, nella quale dovranno essere determinati i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata, in accordo con gli organi competenti della Comunita' Montana.

#### Art. 37 - Convenzioni

1. Il Comune puo' stipulare apposite convenzioni con gli altri enti locali per l'esercizio coordinato di determinate funzioni e servizi.

2. La convenzione e' approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 38 - Consorzi

1. Il Comune puo' costituire con gli altri enti locali un consorzio per la gestione associata di uno o piu' servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale .

2. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione, nonche' attraverso la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

3. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un consorzio.

#### Art. 39 - Unione di Comuni

1. Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, può costituirsi in unione mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale ed a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Il regolamento disciplina le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonche' i rapporti finanziari.

#### Art. 40 - Accordi di programma

1. Il Comune puo' promuovere e concludere accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di piu' soggetti pubblici interessati.

2. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalita' previste dalla legge.

### TITOLO VI : ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 41 - Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le istituzioni sociali, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

#### Art. 42 - Valorizzazione di istituzioni sociali e di libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore delle istituzioni sociali e delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunita' locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso apporti consultivi alle commissioni comunali e a riunioni su specifici argomenti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilita' di presentare memorie, proposte, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei

problemi amministrativi.

3. La giunta comunale iscrive in apposito registro, per i fini di cui al presente articolo, le istituzioni sociali e le associazioni che operano sul territorio, che ne facciano richiesta, documentando le proprie finalità istituzionali ed indicando i responsabili.

#### Art. 43 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le riunioni possono aver luogo anche sulla base della richiesta di almeno cinquanta cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

3. Un regolamento stabilirà le modalità della richiesta e della convocazione, il coordinamento ed il funzionamento delle riunioni assicurando il pieno rispetto del principio di partecipazione posto alla base della legge.

#### Art. 44 – Consultazione della popolazione

1. L'amministrazione può avviare forme di consultazione della popolazione al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a) convocazione di appositi incontri con i cittadini interessati;
- b) utilizzazione delle riunioni pubbliche di cui all'articolo precedente;
- c) realizzazione di ricerche o di sondaggi presso la popolazione;
- d) indizione di referendum consultivi.

#### Art. 45 – Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono presentare istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. Inoltre tutti i cittadini possono presentare petizioni per sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità ed avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

3. Istanze, petizioni e proposte vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte degli uffici competenti.

4. Entro trenta giorni il sindaco comunica al primo firmatario l'esito dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

#### Art. 46 - Sedute del consiglio comunale

1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del consiglio comunale, il sindaco predispone adeguate forme di pubblicità, attraverso i mezzi di comunicazione, delle convocazioni del consiglio e degli ordini del giorno.

2. Un numero minimo di cinquanta cittadini elettori può sottoporre all'attenzione del sindaco la possibilità di inserire un argomento di carattere generale all'ordine del giorno di una prossima adunanza consiliare.

#### Art. 47 - Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e' prevista l'indizione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali e tariffe, atti di bilancio,

attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere il consiglio comunale o 1/8 del corpo elettorale.

4. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

5. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

6. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il consiglio adotta gli atti conseguenti e ritenuti opportuni.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

8. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 48 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Il regolamento determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale e del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi della comunicazione ai soggetti interessati e le modalità del loro intervento nel procedimento.

#### Art. 49 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza e favorire lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa, è riconosciuto ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale.

#### Art. 50 - Difensore civico ad ampio livello

1. Ai fini dell'imparzialità, dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il consiglio comunale può valutare che un difensore civico venga eletto a livello di Comunità Montana, Cadore o Provincia previ accordi che definiscano le modalità di scelta, la struttura organizzativa e quant'altro necessario.

2. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale.

Accerta abusi, disfunzioni, carenze, ritardi nel procedimento amministrativo ed attua opportuni interventi presso gli uffici competenti, per garantire i diritti dei cittadini, secondo le indicazioni e lo spirito del presente statuto.

### TITOLO VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 51 - Regolamenti comunali anteriori

1. I regolamenti attualmente vigenti, fatta eccezione per quelli espressamente previsti e disciplinati dalla stessa legge di riforma, devono essere adeguati allo statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore.

2. Sino al momento dell' adeguamento di cui sopra, l'efficacia dei regolamenti anteriori e' limitata alle sole disposizioni compatibili con la legge e lo statuto medesimo.